

**Regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 10**

Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 7 e 108, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sul turismo, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, è strumento tecnico operativo della Giunta regionale e svolge le attività elencate all'articolo 7 della l.r. 18/2006.

Art. 2  
(Partecipazione alle attività dell'Osservatorio)

1. Alle attività dell'Osservatorio concorrono, in forma permanente, le strutture regionali competenti in materia di turismo, l'Agenzia regionale di promozione turistica, le autonomie locali e le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo.

2. La Giunta regionale, per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 7 della l.r. 18/2006, si avvale, in via permanente, della collaborazione di Sviluppo Umbria S.p.A., con funzioni di coordinamento, e dell'Università degli Studi di Perugia/Centro di studi superiori sul turismo di Assisi.

3. Alle attività di cui al comma 2, al fine di garantire la conformità dei dati e delle elaborazioni regionali agli standard nazionali,

partecipa l'Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART, previa intesa della Giunta regionale con Unioncamere Umbria.

### Art. 3

#### (Funzionamento dell'Osservatorio)

1. Per favorire lo svolgimento e il coordinamento delle attività di competenza dell'Osservatorio, è istituito, con deliberazione della Giunta regionale, il Comitato di indirizzo e sorveglianza composto da:

a) tre rappresentanti della Direzione della Giunta regionale competente in materia di turismo, designati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante designato dalla Agenzia di promozione turistica;

c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo.

2. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Il Comitato di indirizzo e sorveglianza svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) elabora un programma triennale delle attività dell'Osservatorio nonché i relativi piani attuativi annuali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) elabora e propone indirizzi per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio;

c) monitora l'andamento delle attività di cui alle lettere a) e b) ai fini della valutazione degli esiti.

4. La partecipazione al Comitato di indirizzo e sorveglianza non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4  
(Attività di segreteria)

1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato di indirizzo e sorveglianza sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di turismo.

Art. 5  
(Finanziamento delle attività)

1. Agli oneri finanziari connessi alla realizzazione delle attività dell'Osservatorio si provvede ai sensi dell'articolo 102, comma 3 della l.r. 18/2006.

2. Al finanziamento delle attività dell'Osservatorio concorrono inoltre le risorse messe a disposizione dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, eventuali finanziamenti statali o comunitari, nonché eventuali ulteriori risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati, quali gli Istituti di credito.

Art. 6  
(Rapporti con l'Osservatorio  
nazionale sul turismo)

1. L'Osservatorio stabilisce relazioni permanenti con l'Osservatorio nazionale sul turismo, di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, con particolare riferimento alla elaborazione degli standard. A tal fine, si attiene ai parametri definiti a livello nazionale per garantire la compatibilità nel tempo e nello spazio delle informazioni raccolte ed elaborate.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 9 agosto 2007

IL VICE PRESIDENTE  
LIVIANTONI

***Regolamento regionale:***

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Liviantoni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 25 giugno 2007, deliberazione n. 1033;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 2 luglio 2007, per il successivo iter;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche – assetto e utilizzazione del territorio – ambiente e infrastrutture – formazione professionale”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 4 luglio 2007;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 23 luglio 2007, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza  
e della Giunta regionale  
Servizio Relazioni con il Consiglio regionale –  
Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti  
e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico

---

Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti  
e decreti, relazioni con il Consiglio regionale

**R.R. 9 agosto 2007, n. 10**

**AVVERTENZA** – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

### NOTE

#### Nota all'art. 1:

- Il testo degli artt. 7 e 108, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante “Legislazione turistica regionale” (pubblicata nell'E.S. al B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60), è il seguente:

#### «Art. 7

#### Osservatorio regionale sul turismo.

1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:
  - a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
  - b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.
2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.
3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Osservatorio.

Art. 108

Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento.

*Omissis.*

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari per la disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 7.

*Omissis.».*

Nota all'art. 2, comma 2:

- Per il testo dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 5, comma 1:

- Il testo dell'art. 102, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 102

Norma finanziaria.

*Omissis.*

3. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 7 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5300 di nuova istituzione).

*Omissis.».*

Nota all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U. 14 maggio 2005, n. 111):

«Art. 12.

Rafforzamento e rilancio del settore turistico.

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Vice Ministri, indicati nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo; il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità indicate nel citato decreto.



2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.

3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi delle regioni;

c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;

e) contribuzioni diverse.

6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.

7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.

8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.

8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle

società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli Italia con D.M. 28 maggio 2004 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.

10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».